

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

n. 33/2008

del 14 marzo 2008

che modifica l'allegato XVIII (Sicurezza e salute sul lavoro, diritto del lavoro e parità di trattamento fra uomini e donne) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato XVIII dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 132/2007 del 26 ottobre 2007 ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione) ⁽²⁾.
- (3) La direttiva 2006/54/CE abroga, a decorrere dal 15 agosto 2009, le direttive 75/117/CEE ⁽³⁾, 76/207/CEE ⁽⁴⁾, 86/378/CEE ⁽⁵⁾ e 97/80/CE ⁽⁶⁾ del Consiglio, che sono integrate nell'accordo e che devono pertanto essere abrogate ai sensi del medesimo a decorrere dal 15 agosto 2009,

DECIDE:

Articolo 1

L'allegato XVIII dell'accordo è modificato come segue:

- 1) Dopo il punto 21a (direttiva 97/80/CE del Consiglio) è inserito il seguente punto:

«21b. **32006 L 0054:** Direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione) (GU L 204 del 26.7.2006, pag. 23).

Ai fini dell'accordo, le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso:

- a) Il testo dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:

“Allo scopo di assicurare l'effettiva e completa parità tra uomini e donne nella vita lavorativa, il principio della parità di trattamento non osta a che uno Stato membro mantenga o adotti misure che prevedano vantaggi specifici diretti a facilitare l'esercizio di un'attività professionale da parte del sesso sottorappresentato ovvero a evitare o compensare svantaggi nelle carriere professionali”.

- b) All'articolo 12 viene aggiunto il paragrafo seguente:

“5. Per l'Islanda e la Norvegia la data del 17 maggio 1990 nella prima frase del paragrafo 1 è sostituita dal 1° gennaio 1994 e per il Liechtenstein dal 1° maggio 1995.”

⁽¹⁾ GU L 100 del 10.4.2008, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 204 del 26.7.2006, pag. 23.

⁽³⁾ GU L 45 del 19.2.1975, pag. 19.

⁽⁴⁾ GU L 39 del 14.2.1976, pag. 40.

⁽⁵⁾ GU L 225 del 12.8.1986, pag. 40.

⁽⁶⁾ GU L 14 del 20.1.1998, pag. 6.

- c) All'articolo 19, paragrafo 4, lettera a), le parole "articolo 141 del trattato" sono sostituite dalle parole "articolo 69 dell'accordo SEE".»
- 2) Il testo dei punti 17 (direttiva 75/117/CEE del Consiglio), 18 (direttiva 76/207/CEE del Consiglio), 20 (direttiva 86/378/CEE del Consiglio) e 21a (direttiva 97/80/CE del Consiglio) è soppresso a decorrere dal 15 agosto 2009.

Articolo 2

I testi della direttiva 2006/54/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 15 marzo 2008, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 2008.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Alan SEATTER

(*) Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.